

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	185
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
MARENGHI: Modifica dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. (1165)	185
PRESIDENTE	186, 187
FINA, <i>Relatore</i>	186, 187
MARENGHI	186
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	186, 187
BIANCO	187
FORA	187
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	188

La seduta comincia alle 9.30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Del Vescovo.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Marengchi: Modifica dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (1165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Marengchi: « Modifica dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ».

L'onorevole Fina, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FINA, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, il 10 aprile del corrente anno, come loro certamente ricorderanno, abbiamo approvato una legge sulla tutela delle denominazioni tipiche e di origine dei formaggi, legge che è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 30 aprile 1954.

Tale legge prevede, all'articolo 4, la costituzione presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, di un Comitato nazionale con i compiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge stessa. Detto Comitato è stato costituito ed è funzionante; senonché, per il numero e la complessità delle mansioni attribuitegli, si trova nella impossibilità di completare i suoi lavori entro il termine previsto. L'articolo 3 della legge medesima ha, infatti, stabilito l'emissione di un decreto da parte del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, per il riconoscimento delle zone di produzione e le deno-

minazioni tipiche dei formaggi soggetti alle norme della legge stessa.

L'onorevole Marengi ha, pertanto, ritenuto opportuno presentare la presente proposta di legge per modificare tale articolo 3, nel senso che il decreto del Presidente della Repubblica non sia emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, ma entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, prorogando così il termine almeno fino al 31 dicembre prossimo.

Ritengo che gli onorevoli Colleghi non abbiano difficoltà ad approvare tale modifica, date le premesse suesposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARENGHI. Nell'articolo unico abbiamo stabilito due termini, quello del 31 dicembre per la emanazione del regolamento della legge e l'altro di sei mesi, dopo questa data, per l'emissione del decreto del Presidente della Repubblica per il riconoscimento delle denominazioni dei formaggi da tutelare.

Il lavoro del Comitato a ciò incaricato è delicato, complesso e poderoso. Ogni giorno, arrivano nuove domande. Perciò, anche per dare la possibilità a coloro che ne hanno interesse di tutelare determinati formaggi, io proporrei di prorogare questo termine, che prima sembrava sufficiente, mentre oggi non lo è più. Però, invece di fissare due termini ne proporrei uno solo.

Do, quindi, lettura del nuovo testo da me proposto: « Il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, per l'emanazione del decreto di riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, è modificato a diciotto mesi ».

Poiché sei mesi sono già trascorsi, vi sarebbero dodici mesi di tempo perché il Comitato possa espletare con calma il suo lavoro. Non è detto che il Comitato stesso debba attendere il compimento di tale periodo; esso sta lavorando attivamente e si spera che finisca anche prima. Per evitare di dover presentare un'altra proposta di legge per una ulteriore proroga, ho proposto tale nuovo termine.

PRESIDENTE. L'emissione del decreto da parte del Presidente della Repubblica è subordinata all'emanazione del regolamento?

MARENGHI. Il Ministro propone « sentito il Comitato ». Però, riteniamo sia bene che venga emanato il regolamento. Il regolamento è quasi pronto; forse verrà emanato entro l'anno; si richiede soltanto il concerto di altri Ministri.

FINA, *Relatore*. Poiché l'onorevole Marengi fa parte di questo Comitato vorrei fargli presente che il termine di diciotto mesi mi pare piuttosto ampio. Non vorrei, infatti, che il Comitato lavorasse così lentamente da arrivare alla scadenza senza che la legge sia operante. L'onorevole Marengi sa in quale situazione si trova il settore caseario, donde la necessità di decidere al più presto possibile.

MARENGHI. Ho già dichiarato che il Comitato sta lavorando alacremente ed ha avuto disposizioni da parte del Ministro di concludere il più presto possibile. Per espere le opportune indagini circa le zone di produzione, le contestazioni, le caratteristiche ecc., ci vuole un certo tempo; piuttosto che far male è meglio attendere. Però, per quanto mi riguarda, do assicurazione che questo desiderio della Commissione sarà espresso in seno al Comitato.

PRESIDENTE. Gradirei ancora un chiarimento. L'articolo 3 della legge dice che il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi verrà fatto con un solo decreto. È esatto?

MARENGHI. Sì, con uno solo. Però, a mano a mano che il Comitato delibera sui vari formaggi, pubblicherà le sue deliberazioni sulla *Gazzetta Ufficiale* per gli eventuali ricorsi. Trascorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, se non vi saranno ricorsi, il Comitato esprimerà il suo parere al Ministero affinché possa proporre al Presidente della Repubblica il decreto di riconoscimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si è reso conto della necessità del provvedimento, pur essendo, in un primo momento, contrario all'accoglimento della proposta di legge Marengi. Le difficoltà che incontra il Comitato hanno indotto il Governo ad accettare la seconda formulazione della proposta di legge, ove si distingue il decreto di riconoscimento delle denominazioni dal decreto che approva il regolamento alla legge.

Vorrei, soltanto, fare presente che, mentre nell'articolo 7 della legge dello scorso aprile, laddove si parla della vigilanza, sono citati il Ministero dell'agricoltura e quello dell'industria, per una involontaria omissione, nell'articolo 14, non è stato indicato il Ministero dell'industria e commercio. Pertanto, il Governo propone un articolo aggiuntivo inteso ad ovviare a tale omissione.

FINA, *Relatore*. Chiedo quali compiti di vigilanza spettino al Ministero dell'industria e commercio.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Significa autorizzare anche il Ministero dell'industria ad inviare i suoi agenti per il prelievo di campioni.

D'altronde, ho già detto essersi trattato di una involontaria omissione, tanto è vero che, in tutti gli articoli in cui è contemplato l'intervento del Ministero dell'agricoltura, viene indicato contemporaneamente quello dell'industria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico originario della proposta di legge Marenghi:

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica emesso nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al successivo articolo 16, che dovrà in ogni caso essere emanato entro il 31 dicembre 1954, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo articolo 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonché le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge ».

Lo stesso onorevole Marenghi propone di sostituirlo con il seguente:

« Il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, per l'emanazione del decreto di riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, è modificato in diciotto mesi ».

Vorrei chiedere all'onorevole Marenghi se non ritenga più conveniente la seguente formulazione:

« Il termine di sei mesi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, è modificato in diciotto mesi ».

Questa formulazione, dal punto di vista della tecnica legislativa, mi sembra più adeguata.

MARENGHI. Accetto questa formulazione.

FINA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nella formulazione testè enunciata.

(È approvato).

Il Governo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Il primo comma dell'articolo 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, è sostituito dal seguente:

« Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, ovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

FINA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale articolo che costituirà l'articolo 2 della legge mentre il precedente articolo, già approvato, costituirà l'articolo 1.

(È approvato).

Data la modifica approvata all'articolo 17 della legge di che trattasi, pongo in votazione il nuovo titolo della presente legge:

« Modifica agli articoli 3 e 17 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ».

(È approvato).

Avverto che la Presidenza della Commissione provvederà al coordinamento delle modifiche ora apportate al testo originario della proposta di legge.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

BIANCO. Dichiaro che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

FORA. Anche il Gruppo socialista si asterrà dalla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Marenghi: « Modifica degli articoli 3 e 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1954

denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ». (1165):

Presenti	15
Votanti	21
Astenuti	14
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Basile, Bolla, Chiarini, Daniele, Ferrari Riccardo, Fina, Franzo, Gatto, Germani, Marengoli, Matteotti Giancarlo, Monte, Pavan, Pecoraro, Sangalli, Scarascia, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi, Zanoni.

Si sono astenuti:

Audisio, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Compagnoni, Corbi, Fogliazza, Grifone, Marilli, Massola, Miceli, Ricca, Sampietro Giovanni, Sansone, Zannerini.

È in congedo:

Del Vescovo.

La seduta termina alle 10.20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI